

**PROGETTO DI LEGGE  
MODIFICHE ALLA LEGGE QUALIFICATA 11 MAGGIO 2007 N.1  
E ALLA LEGGE QUALIFICATA 5 AGOSTO 2008 N.1**



**Art. 1**

*(Modifiche all'articolo 16 della Legge n.1/2007 e successive modifiche)*

L'articolo 16 della Legge n.1/2007 e successive modifiche è così modificato:

**Art. 16**

*(Norme sulle modalità di votazione)*

L'articolo 36 della Legge 31 gennaio 1996 n.6 nel testo modificato dall'articolo 1 della Legge 14 marzo 1997 n.35 nel testo modificato dall'art. 16 della legge 11 maggio 2007 n.1 è così modificato:

1. Il voto di lista si esprime tracciando sulla scheda, con la matita copiativa, un segno sul contrassegno corrispondente alla lista prescelta o nel rettangolo che lo racchiude. Il voto di lista è validamente espresso anche qualora la scheda contenga un ulteriore segno tracciato sull'eventuale contrassegno o sul nome della coalizione, e comunque all'interno del rettangolo che li racchiude. Qualora la scheda contenga unicamente un segno tracciato sull'eventuale contrassegno o sul nome della coalizione, e comunque all'interno del rettangolo che li racchiude, è un voto che si conteggia ai fini della determinazione della cifra elettorale di coalizione di cui al sesto comma dell'articolo 40.
2. L'elettore può manifestare la preferenza per un numero massimo di un candidato appartenente alla lista prescelta.
3. La preferenza si esprime scrivendo, con la matita copiativa nelle apposite righe stampate sulla scheda, il nome ed il cognome, oppure il cognome soltanto, oppure il numero di lista, o entrambi, del candidato prescelto.
4. In caso di identità di cognome, deve essere scritto il nome ed il cognome e, ove occorra, la data di nascita.
5. Se il candidato ha due cognomi, può essere scritto uno dei due. Entrambi i cognomi sono necessari quando vi sia la possibilità di confusione tra più candidati.
6. È nulla la preferenza nella quale il candidato non è designato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato.
7. Se l'elettore non ha indicato alcun contrassegno di lista, ma ha scritto, usando il cognome, o il nome e il cognome, o il cognome ed il numero corrispondente, si intende inequivocabilmente che abbia votato la lista alla quale appartengono i prescelti.
8. Una scheda valida rappresenta un voto di lista o un voto per la cifra elettorale di coalizione ai sensi del primo comma del presente articolo.
9. Sono nulle le schede seguenti:
  - le schede che non siano quelle di Stato;
  - le schede che non rechino il bollo a secco della Segreteria di Stato per gli Affari Interni; le schede che non rechino la firma del Presidente dell'Ufficio Elettorale di Sezione o di uno scrutatore delegato;
  - le schede che presentino scritte o segni artificiosi e suscettibili di riconoscimento dell'elettore;
  - le schede che contengano l'espressione del voto per più di una lista, per più coalizioni, o per una coalizione ed una lista ad essa non appartenente;
  - le schede che contengano l'espressione del voto per più di una lista appartenenti alla stessa coalizione sono nulle limitatamente al primo turno di votazione;
  - le schede non compilate con la matita copiativa.
10. Nel caso di preferenze espresse in eccedenza al numero consentito, si intendono annullati i voti di preferenza espressi. Resta valido il voto di lista.

11. Il voto per la lista o la coalizione di liste nella eventuale votazione di ballottaggio di cui all'articolo 40, si esprime tracciando sulla scheda, con la matita copiativa, un segno sul contrassegno delle liste non coalizzate o comunque nel riquadro che le contiene oppure sul nome o sull'eventuale contrassegno della coalizione oppure sul contrassegno delle liste coalizzate o comunque nel rettangolo che le racchiude.
12. Fatte salve le ipotesi di nullità di cui al nono comma, la validità del voto espresso in una scheda deve essere ammessa ogni qualvolta possa desumersi l'effettiva volontà dell'elettore.

**Art. 2**

*(Modifiche all'articolo 12 della Legge n.1/2008)*

L'articolo 12 della Legge n.1/2008 è così modificato:

**Art. 12**

*(Modalità di votazione per gli elettori residenti all'estero)*

1. L'elettore residente all'estero può esprimere unicamente la preferenza per un unico candidato appartenente alla lista prescelta.
2. La scheda riservata agli elettori residenti all'estero avrà le caratteristiche del modello descritto nella Tabella allegata alla presente legge denominata "A1 bis".

**Art.3**

*(Entrata in vigore)*

La presente legge entra in vigore il quinto giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

Movimento RETE

Consigliere indipendente Federico Pedini Amati

Consigliere indipendente Luca Lazzari